

LA PIOGGIA CHE LAVA IL DIRITTO

Mi piace partire da una sentenza civile del Tribunale di Benevento che mi ha visto protagonista quale difensore della parte che ha proposto appello.

LA VICENDA

Durante un banchetto nuziale gli ospiti, come spesso accade, dopo il pranzo vengono fatti accomodare in una veranda esterna chiusa e coperta per gustare il buffet di frutta e dolci.

La veranda è ornata da fontane a pavimento delimitate da ringhiere di ferro battuto di altezza non superiore al ginocchio con grosse colonne al centro.

Le forti piogge cadute quel giorno avevano reso alquanto scivoloso il pavimento marmoreo della veranda, benché coperta.

Succede che mentre uno degli invitati, di spalle alla fontana, parlava da fermo con altri due (a distanza di colloquio in situazione pre Covid) viene urtato da un cameriere che passa tra loro con un vassoio portato a due mani e rovina nella fontana riportando dei danni.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

In siffatte situazioni trova applicazione l'articolo 2049 del codice civile secondo cui dei danni arrecati dal fatto illecito dei commessi nell'esercizio dei compiti loro affidati risponde il committente/datore di lavoro.

Così come può trovare applicazione anche l'articolo 2051 del codice civile secondo cui ognuno è responsabile dei danni procurati dalle cose che ha in custodia.

Si tratta di due ipotesi di responsabilità cd. "oggettiva" perché non si va a verificare se il soggetto ha provocato il danno volontariamente o involontariamente (quelli che nel gergo tecnico sono definiti "dolo" e "colpa"), altrimenti saremmo nel campo della responsabilità cd. "soggettiva".

Cosa va verificato, allora?

Quanto all'articolo 2049 che sussista un rapporto tra datore di lavoro e dipendente oltre che un nesso di cd. "occasionalità necessaria" tra il dipendente e i compiti a lui affidati (ricordate bene quest'ultimo concetto che ci sarà utile in seguito).

Quanto all'articolo 2051, invece, che vi sia un custode e un collegamento (cd. nesso di causalità) tra la cosa custodita e il danno.

Se così non fosse c'è da chiedersi: che senso ha distinguere tra responsabilità "soggettiva" e "oggettiva"?

A monte è comunque necessario che sia stato commesso un fatto illecito.

Nel codice civile non c'è una definizione esplicita di "fatto illecito" e tradizionalmente la si ricava dall'articolo 2043 del codice che disciplina il "risarcimento per fatto illecito".

Per "fatto illecito", quindi, s'intende (prego di prestare attenzione ad ogni singola parola) un qualunque fatto doloso o colposo che provoca ad altri un danno ingiusto (ricordate in particolare quest'ultima parola, spesso dimenticata, perché anche questa ci servirà in seguito).

LA DECISIONE

Con la sentenza -la cui bozza è stata redatta dalla innovativa figura del funzionario addetto all'Ufficio del processo- l'appello non è stato accolto.

Va premesso che una sentenza è lo strumento con cui si riaffermano le regole e i principi (il famoso "diritto") che sono alla base dei rapporti sociali.

In un'ottica di giustizia effettiva la sentenza è, quindi, lo strumento con cui si sanzionano comportamenti contrari alle regole e ai principi che nel corso del tempo ci siamo costruiti -senza le sentenze ognuno di noi potrebbe interpretare le regole a proprio piacimento e fare, in buona sostanza, come gli pare.

Ebbene, la sentenza ha affermato che -cito testualmente- "il fatto dell'urto non integra gli estremi del fatto illecito di cui all'art. 2049 del codice civile, non potendosi configurare nel caso di specie alcun fatto illecito, né colposo né doloso, in capo al cameriere preposto all'esecuzione del servizio di ristorazione...Dagli atti di causa è emerso soltanto che il cameriere nel servire i commensali urtava il danneggiato non deducendo tuttavia la violazione di alcun precetto ed obbligo di diligenza e prudenza tale da poter configurare in capo al cameriere un qualche profilo di colpa".

E, ancora, che "il danneggiato non ha avuto un comportamento autoresponsabile e improntato all'ordinanza diligenza" (la cd. "diligenza media" o "diligenza del buon padre di famiglia") in quanto "si è posto spontaneamente in una condizione anomala e potenzialmente pericolosa per la sua incolumità, soprattutto in un contesto di festa caratterizzato dalla presenza di molte persone e da un via vai generale di camerieri, tipico di qualsiasi banchetto nuziale, soprattutto se svolto all'in piedi".

Infine che le copiose piogge cadute in quel giorno e che avevano reso molto scivoloso il pavimento di marmo della veranda nonostante fosse chiusa e coperta, "escludono in radice la configurabilità di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 del codice civile in capo alla struttura custode del bene in quanto è orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui in caso di scarsa pericolosità intrinseca della cosa in custodia (quale è il caso di specie, non potendosi riconoscere al pavimento marmoreo alcun connotato di pericolosità o di insidia ex se) acquista maggiore rilevanza il comportamento imprudente del danneggiato" (questo significa che più percepiamo una situazione come pericolosa più dobbiamo essere attenti e prudenti; non dobbiamo, cioè, avere comportamenti per i quali ci possano dire "te la sei proprio cercata!").

CONSIDERAZIONI

È necessario partire dalle fondamenta del diritto, cioè di quelle norme e quei principi che regolano la responsabilità tra i soggetti (la cd. "responsabilità civile").

Si, perché questa sentenza -che tenta di ripensare norme e principi millenari- ci ha detto anzitutto che un urto (ovviamente involontario, altrimenti si tratterebbe di una spinta volontaria, cioè di una situazione completamente diversa che avrebbe delle conseguenze anche sotto il profilo penale) non è un fatto illecito, cioè un qualunque fatto in grado di provocare un danno.

Si potrebbe dire: effettivamente l'articolo 2043 parla di un qualunque fatto "doloso o colposo".

Bene. Abbiamo anche visto, però, che siamo nel campo della responsabilità cd. “oggettiva”, nella quale non si va a verificare se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente (cioè in maniera dolosa o colposa).

Quindi, eliminando idealmente l’inciso “doloso o colposo”, si torna al punto di partenza: vale a dire a “un qualunque fatto in grado di provocare un danno”.

E allora cosa sarà mai questo urto, se non un fatto illecito?

O è un fatto lecito -e qui il dilemma può diventare un vero rompicapo: pensiamo ai sinistri stradali ove vengono risarciti i danni per un semplice urto o a quelle componenti delle macchine che si chiamano addirittura paraurti.

Oppure è necessario costruire una nuova casa per questo concetto sfrattato dalla sua dimora semantica e giuridica -e forse la sentenza ha voluto inaugurare proprio questo processo.

Potremmo pensare che si tratti di un qualcosa di accaduto per caso, quindi chiamarlo “fatto occasionale” o “occasione”.

Posto che, occasionale o non occasionale, sempre di un “qualunque fatto” si tratta, entra allora in gioco quel concetto che prima ho chiesto di ricordare, ossia il principio della “occasionalità necessaria”.

In base a tale principio se l’attività lavorativa svolta dal cameriere -si badi, non il comportamento del cameriere in quanto tale- è stata l’occasione che ha prodotto, o anche semplicemente agevolato il danno, allora la responsabilità ricade automaticamente sul datore di lavoro indipendentemente da un comportamento colposo suo o del cameriere (in tal senso si esprime la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 9100/1995, 5370/2009, 7403/2013, 10495/2017).

La responsabilità ricade sul datore di lavoro perché egli trae vantaggio economico dall’attività lavorativa svolta dal cameriere (cd. “responsabilità da rischio d’impresa”).

Sotto altro profilo è necessario invece partire dai fondamenti della logica, che diventa anche “logica giuridica”.

Sì, perché il danneggiato ha avuto la sventura di trovarsi in un contesto in cui c’erano molti invitati ove solitamente ci si ferma a parlare con amici o conoscenti dove capita -a quanti di noi sarà capitato di essere invitati ad un matrimonio e fermarsi a parlare senza pensare al piccolo spazio in cui ci si è fermati, soprattutto se la sala è piena di altre persone?

E allora, quale maggiore responsabilità o diligenza può chiedersi ad una persona che ha la colpa di essere ferma? (Il danneggiato non ballava, correva o cercava di fare acrobazie; non aveva, cioè, un comportamento per il quale gli si potesse dire: “Eh, ma te la sei proprio cercata!”).

L’ordinanza diligenza (o diligenza media) è, appunto, quella regola per cui una persona che ha normali capacità di valutazione se percepisce che una situazione può essere pericolosa deve stare più attento: ma il danneggiato era fermo!

Ed è qui che la sentenza mette in discussione questa regola vecchia quanto il diritto stesso affermando che non è più sufficiente una normale capacità di valutazione, ma è necessario possedere il potere di prevedere il futuro: perché parliamoci chiaramente, indipendentemente dal pavimento scivoloso o dalla ringhiera troppo bassa, se non ci fosse stato l’urto del cameriere il danneggiato sarebbe rimasto fermo e all’in piedi.

Ma la sentenza si spinge anche oltre quando utilizza come parametro di valutazione “la presenza di molte persone” e “il via vai generale dei camerieri”.

La regola delle “molte persone” vale, infatti, per il danneggiato, al quale si chiede di stare attento a dove si posiziona mentre è invitato ad un matrimonio e non vale, invece, per il cameriere che sta svolgendo un’attività lavorativa qualificata che richiede l’impiego di un’attenzione ancora maggiore (non, quindi, della “ordinaria diligenza” ma della cd. “diligenza qualificata”).

Sono gli invitati ad un matrimonio a dover scappare alla vista del “via vai” dei camerieri -perché essendoci molte persone e molti camerieri ogni invitato, in qualunque posto della sala, poteva correre il rischio di incappare in un cameriere- o doveva essere il cameriere a non infilarsi in uno spazio ristretto rischiando di urtare uno degli invitati?

È lo stesso dilemma del se “è nato prima l’uovo o la gallina”: ma, d’altra parte, dipende dai punti di vista!

Ecco, l’articolo 2049 è stato pensato dai redattori del codice civile -quelli sì veramente illuminati- proprio per sanzionare situazioni del genere in cui probabilmente la colpa è di nessuno ma si è comunque prodotto un danno; e un danno va risarcito. E a risarcire il danno viene chiamato il datore di lavoro proprio perché egli trae vantaggio economico dal lavoro del cameriere, quindi in ragione di un principio di solidarietà sostanziale che ha ispirato -forse solo ispirato!- la Costituzione, vale a dire la fonte di tutto il nostro sistema di diritto.

In merito all’articolo 2051 del codice civile, invece, c’è da dire che un pavimento, considerato da solo, non dovrebbe presentare alcuna pericolosità. Ma se un tetto non è fatto bene e lascia penetrare la pioggia tanto da rendere il pavimento sottostante parecchio scivoloso, il pavimento diventa pericoloso?

È vero che il danneggiato ha riconosciuto che quel giorno era stato molto piovoso, ma è altrettanto vero che l’evento atmosferico in grado di escludere la responsabilità del custode della struttura (cd. “caso fortuito”) deve essere valutato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici) e deve essere veramente eccezionale, cioè in grado di ripresentarsi ad intervalli di tempo lunghissimi -parliamo non di molti anni ma di molti decenni- (in tal senso si esprime sempre la Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze n. 4588/2022, 2482/2018, 2477/2018).

In ogni caso, proprio perché aveva visto cadere molta pioggia, il danneggiato aveva mantenuto il comportamento più responsabile e diligente che si possa chiedere: era fermo.

Pensandoci bene, però, avrebbe potuto fare una scelta ancora più oculata -lui come ogni altro invitato- quella di non entrare nella sala che proprio il gestore della struttura (ossia il custode) aveva preparato per il buffet di frutta e dolci: s’immagini la scortesia nei confronti degli sposi!

E qui la sentenza mette in discussione un altro principio che a chi studia diritto insegnano ai primi anni di università, ossia il principio della “concausalità” in base al quale quando più circostanze contribuiscono al verificarsi di un evento, una circostanza è da considerarsi rilevante (quindi causa o concausa) se eliminandola l’evento non si sarebbe prodotto (in tal senso sempre la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 268/1996, 25028/2008, 23933/2013).

Quindi, se il pavimento fosse stato asciutto probabilmente non ci sarebbe stata la caduta (l'evento) e, di conseguenza, non ci sarebbe stato il danno (lo stesso ragionamento vale anche in merito all'urto, ecco perché si parla di concause).

CONCLUSIONI

Da un punto di vista pratico, quindi, questa sentenza ci ha voluto dire sostanzialmente due cose. Che ha fatto bene il titolare della struttura a non riparare il tetto, a non fare la corretta manutenzione, lasciando che il pavimento si bagnasse trasformandosi in una situazione pericolosa per ciascun invitato. Che tutti gli invitati si sarebbero dovuti mettere spalle alle pareti della sala, uno a fianco all'altro, onde evitare di poter cadere a causa del pavimento scivoloso e del "via vai" dei camerieri (immaginate la scena!).

E allora, come deve essere considerato questo danno: giusto o ingiusto? (Vi avevo chiesto di ricordare questo concetto di cui parla l'articolo 2043 del codice civile).

Forse la sentenza ha voluto fare da apripista per la creazione di una nuova ipotesi di danno giusto (ammesso che ce ne siano!).

Per riformare questa sentenza, e riaffermare il Diritto, sarebbe necessario un ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

E se il danneggiato non ha le possibilità economiche per ricorrere in Cassazione -sono necessari quanto meno i denari per acquistare il contributo unificato- il Diritto non viene riaffermato?

Ecco, un nuovo criterio che dovrebbe orientare chi emette una sentenza è il rispetto per la condizione economica del soggetto che ricorre alla giustizia (si fa per dire!), dal momento che le difficoltà economiche da occasionali sono diventate sistemiche.

Oppure il danneggiato, per qualsiasi altro motivo al di là delle condizioni economiche, potrebbe decidere di non andare davanti alla Corte di Cassazione.

In tale ipotesi avremmo nel nostro sistema di diritto una sentenza che può essere utilizzata come valido precedente da tutti i datori di lavoro o custodi di strutture ricettive che, trovandosi malauguratamente nella stessa situazione, non intendano risarcire i danni.